



**ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. 19/98:  
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE SOCIALE E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DENOMINATO  
"GARIBALDI 2 - BLOCCO 3" DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO**

L'anno 2012 il giorno 4 del mese di Luglio in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna,  
via Aldo Moro 52

**TRA**

Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore Ambiente, Riqualificazione Urbana,  
Sabrina Freda, a ciò espressamente autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n.911 del 2  
luglio 2012;

Comune di Calderara di Reno (BO), rappresentato dal Sindaco, Irene Priolo;

**PREMESSO CHE**

- con DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa"  
in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- l'art. 1, comma 1, lettere *b* ), *c* ) e *d* ) ed *e* ) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM  
16 luglio 2009 (indicato come Piano nazionale nel seguito del presente atto), prevede come linee di  
intervento: l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle  
Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici; la promozione finanziaria  
di interventi, anche ad iniziativa di privati; le agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i  
soggetti destinatari degli interventi; la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia  
residenziale sociale;

- l'articolo 3, comma 1, del Piano nazionale dispone che le risorse di cui all'articolo 2, comma 2,  
lettera *c* ), del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti  
stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento  
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b* ), *c* ) e *d* ) nonché alla promozione di programmi integrati di  
edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e* ) del Piano medesimo;

- con decreto interministeriale 8 marzo 2010, n. 263, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio  
controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio.- in data 12 aprile 2010, reg. 3, fog.  
346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato  
il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di cui all'articolo 2,  
comma 2, lettera *c* ) del Piano nazionale, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo  
1, comma 1, lettere *b* ), *c* ), *d* ) ed *e* ) del medesimo Piano, pari complessivamente ad euro  
377.885.270,00;

- sulla base del citato riparto alla regione Emilia - Romagna è stata attribuita la somma complessiva di euro 22.436.560,02 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;

- l'art. 8, comma 1, del Piano nazionale, prevede che per partecipare al Piano, le Regioni d'intesa con gli enti locali interessati propongano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un programma coordinato con riferimento alle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), volto ad incrementare, in risposta alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale sociale;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna:

- con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 7 ottobre 2010, n. 16 ha approvato il Programma coordinato di interventi per le politiche abitative e la riqualificazione urbana della regione Emilia - Romagna, destinando il finanziamento di Euro 22.436.560,02 ad interventi ricadenti nella lettera e) dell'art. 1 del Piano nazionale, da selezionare mediante l'approvazione, con provvedimento della Giunta regionale, di uno specifico bando;

- con propria deliberazione 11 ottobre 2010, n. 1502 ha successivamente approvato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del richiamato Piano nazionale, il bando "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana" per promuovere e valutare, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale;

- con propria deliberazione 15 novembre 2010 n. 1711, ha inoltre approvato il bando "Programma di edilizia residenziale sociale 2010" per la selezione delle proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale e da finanziare con risorse regionali pari a € 30.000.000,00;

Considerato inoltre che:

- entro il termine del 4 novembre 2010 previsto dall'art. 8, comma 2, del bando approvato con propria deliberazione n. 1502/2010, il Comune di Calderara di Reno con deliberazione giunta n. 131 del 2 Novembre 2010 ha presentato la proposta di Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato "Garibaldi 2 - Blocco 3";

- con propria deliberazione 29 novembre 2010 n. 1865, la Regione Emilia-Romagna ha infine approvato l'elenco delle proposte ammesse al finanziamento pubblico complessivo di euro 22.436.560,02, assegnato con D.M. 8 marzo 2010, fino ad esaurimento delle risorse medesime e la graduatoria generale delle proposte ammissibili al finanziamento pubblico;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuova con le Regioni ed i Comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

- in data 19 ottobre 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna l'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui

all'articolo 1, comma 1, lett. b), c), d), e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, (indicato come accordo di programma Stato-Regione nel seguito del presente atto), successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2011 e registrato alla Corte dei Conti il 7 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 287;

- in data 9 gennaio 2012 ns. prot. PG. 3575, è stata data comunicazione della avvenuta esecutività dell'accordo di programma Stato-Regione;

- in base a quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 4 dell'accordo di programma Stato-Regione, dalla data del 9 gennaio 2012 decorrono i termini di: 120 giorni per trasmettere al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti e 180 giorni per addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/1998;

- per l'attuazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato "Garibaldi 2 - Blocco 3" ricadente nel Comune di Calderara di Reno, l'allegato 4 all'accordo Stato-Regione individua il finanziamento pubblico complessivo assegnato pari a euro 909.387,62;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'accordo Stato-Regione, il Comune di Calderara di Reno con deliberazione giunta n. 74 del 2 Maggio 2012 ha approvato e presentato alla Regione Emilia-Romagna, entro il termine previsto del 08/05/2012, il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi compresi nel Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato "Garibaldi 2 - Blocco 3";

Dato atto che il Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Stato-Regione ha effettuato, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 2 di tale accordo, la verifica di coerenza del progetto definitivo degli interventi ammessi a finanziamento e del relativo quadro economico generale, con le singole proposte di intervento presentate in sede di partecipazione al bando approvato con propria deliberazione n. 1502/2010.

Dato atto che il finanziamento oggetto del presente accordo integra e supporta il quadro di intervento del Blocco 3 dell'insediamento denominato "Garibaldi 2", come meglio esplicitato nella proposta di accordo di programma integrativo dell'accordo sottoscritto in data 30/07/2003, approvato con deliberazione consiliare n. 145 del 20/12/2011;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



##### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse e l'accordo di programma Stato-Regione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

##### **Articolo 2 – Oggetto del presente accordo di programma**

Il programma persegue le seguenti finalità: proseguire nel processo di recupero intrapreso da tempo dall'Amministrazione Comunale di Calderara di Reno per il recupero e la riqualificazione urbanistico-sociale del complesso edilizio denominato "Garibaldi 2", definendo una soluzione efficace ai problemi legati al degrado dell'insediamento.

Tali finalità si concretizzano con la realizzazione dei seguenti due interventi: acquisizione mediante esproprio e ristrutturazione edilizia del Blocco 3 del complesso edilizio sito in Calderara di Reno in

via Garibaldi n. 2, per i quali si rimanda, relativamente agli interventi che fruiscono di finanziamenti pubblici, al progetto definitivo approvato con deliberazione giunta n. 74 del 2 Maggio 2012, costituito dai seguenti elaborati tecnici, parte integrante del presente accordo, depositati presso il Comune di Calderara di Reno e il Servizio Qualità Urbana della Regione Emilia-Romagna:

Num	Tipo	Rev	DOCUMENTI GENERALI
01	RTG	0	Relazione generale
02	DDP	0	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di progetto
03	PPE	0	Piano particellare di esproprio
04	CME	0	Progetto - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
05	SIC	0	Piano di Sicurezza e coordinamento Prime indicazioni
Num	Tipo	Rev	ARCHITETTONICO
01	PLA	0	Inquadramento generale
02	PIA	0	Rilievo - Piante
03	PSP	0	Rilievo - Prospetti
04	SEZ	0	Rilievo - Sezioni
01	PLA	0	Progetto - Inquadramento generale
02	PIA	0	Progetto - Piante arredate
03	PSP	0	Progetto - Prospetti
04	SEZ	0	Progetto - Sezioni
05	PIA	0	Progetto - Piante quotate e schema planimetrico ed isolamenti
06	SEZ	0	Progetto - Sezione di dettaglio - pacchetti
07	FOG	0	Progetto - rete fognaria
08	REQ	0	Relazione tecnica specialistica - rispetto requisiti
01	PIA	0	Intervento edilizio piante
02	PSP	0	intervento edilizio prospetti
03	SEZ	0	intervento edilizio sezioni
01	VAC	0	Legge 13/89 accessibilità e visitabilità - piante
02	ADA	0	Legge 13/89 - adattabilità - piante
03	RTI	0	Legge 13/89 - Relazione tecnica
Num	Tipo	Rev	STRUTTURE
01	RTS	0	Relazione tecnica specialistica - Progetto Strutture
02	PLA	0	Nuovo corpo ascensore - piante - sezioni - dettagli costruttivi
03	PLA	0	Interventi di consolidamento strutturale - piante - sezioni - dettagli costruttivi
04	PLA	0	Interventi esterni - Rampa disabili - terrapieno - piante - sezioni - dettagli costruttivi
Num	Tipo	Rev	IMPIANTI MECCANICI
01	RTI	0	Relazione tecnica - impianti meccanici
02	L10	0	Relazione tecnica - Contenimento consumi energetici L10/91
03	L10	0	Piante sezioni strutture disperdenti
04	SCF	0	Schema funzionale centrale termica
05	ALR	0	Riscaldamento - Schema altimetrico
06	ALI	0	Idrico sanitario - Schema altimetrico
07	RIS	0	Piante impianto di riscaldamento

08	IDG	0	Piante impianto idrico sanitario e gas
09	SCA	0	Piante impianto reti di scarico
10	ESA	0	Piante - Impianto esalazioni bagni e cucine
Num	Tipo	Rev	<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>
01	SQE	0	Progetto - Schemi quadri elettrici
02	PLA	0	Progetto - Planimetria piano interrato - terra
03	PLA	0	Progetto - Planimetria piano primo - secondo
04	PLA	0	Progetto - Planimetria piano terzo - quarto
05	PLA	0	Progetto - Planimetria piano quinto - sesto - copertura
06	SCA	0	Progetto - Schema altimetrico tubazioni montanti - Impianti TV SAT - Citofono - Telefono
07	RTE	0	Progetto - Relazione tecnica
08	RCA	0	Progetto - Relazione di calcolo

### Articolo 3 – Termini per l’inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

Il Comune di Calderara di Reno:

- si impegna ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento pubblico relativo al Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana “Garibaldi 2 – Blocco 3”, considerando tale anche l’avvio delle procedure espropriative, entro e non oltre 180 giorni dalla data di esecutività del presente accordo, pena la revoca del finanziamento assegnato, come previsto dall’art. 4, comma 2, dell’accordo di programma Stato-Regione;
- si impegna inoltre a rispettare i termini di inizio e fine lavori, di seguito indicati, per ciascuno degli interventi oggetto del programma, tenuto conto che la fine dei lavori delle opere che beneficiano del finanziamento pubblico, dovrà avvenire entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Interventi	Inizio lavori	Fine lavori
Acquisizione mediante esproprio	Gennaio 2013	Settembre 2013
Ristrutturazione edilizia del Blocco3	Settembre 2013	Gennaio 2016

### Articolo 4 – Risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti

Il quadro sinottico degli interventi complessivi che compongono l’attuazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana “Garibaldi 2 – Blocco 3” del Comune di Calderara di Reno con l’articolazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi risulta il seguente:

A	B	C	D	E	F	G
Intervento (specificare la tipologia)	n. alloggi	soggetto attuatore	Risorse Statali	Risorse del Comune	Risorse Regione Emilia-Romagna	Costo intervento
Acquisizione mediante esproprio			€ 909.387,62			€ 909.387,62
Ristrutturazione edilizia del Blocco 3 del complesso edilizio sito in Calderara di Reno in via Garibaldi n. 2	40	Comune di Calderara di Reno		€ 1.902.596,43	€ 1.489.378,84 (DGR 2528/2000)	€ 4.024.780,28
				€ 332.805,01	€ 300.000,00 (contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nel PRU)	
<b>TOTALI</b>			<b>€ 909.387,62</b>	<b>€ 2.235.401,44</b>	<b>€ 1.789.378,84</b>	<b>€ 4.934.167,90</b>

#### Articolo 5 – Obblighi assunti dai soggetti partecipanti

La Regione si impegna sulla base dell'assegnazione disposta con la deliberazione della Giunta che approva il presente accordo, a concedere al Comune di Calderara di Reno al fine di consentire l'attuazione del programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana "Garibaldi 2 – Blocco 3" il finanziamento pubblico di € 909.387,62 nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo art. 6, subordinatamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'art. 5 dell'accordo di programma Stato-Regione.

La Regione si impegna inoltre, anche mediante il Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo Stato-Regione (indicato come Responsabile Regionale nel seguito del presente atto):

1. a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: copia conforme del presente accordo di programma, in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all'art. 5, lett. b) dell'accordo di programma Stato-Regione;
2. a effettuare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le comunicazioni sugli stati di avanzamento del programma di cui all'art. 5 dell'accordo Stato-Regione, per il trasferimento delle quote di finanziamento statale previste;
3. a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione del programma e delle previsioni di spesa, secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
4. a recuperare i finanziamenti statali, nel caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità di cui al successivo art.12;
5. a promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori;
6. a concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione del programma;
7. a predisporre, fino alla conclusione del programma; un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del presente accordo di programma da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
8. a proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine della successiva approvazione d'intesa con lo stesso:
  - modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che alterino la coerenza dei programmi ammessi a finanziamento;


- motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
- riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
- iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma.

Il Comune si impegna:

1. a finanziare con risorse proprie dell'importo pari ad € 1.902.596,43 la realizzazione degli interventi compresi nel Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana "Garibaldi 2 - Blocco 3" ed esplicitati agli artt. 2 e 4 del presente accordo di programma;
2. Il Comune inoltre garantisce per l'impegno finanziario dei soggetti privati complessivamente pari ad € 332.805,01, destinato al completamento degli interventi sulle parti comuni, in virtù degli accordi ex art. 11 legge 07 agosto 1990 n. 241 per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana "Garibaldi 2" blocco 3, che sono già stati sottoscritti dai privati;
3. a coordinare la corretta attuazione degli interventi con particolare riguardo a quelli fruanti del contributo pubblico, nel rispetto delle finalità descritte nell'art. 2;
4. ad inviare al Responsabile Regionale la scheda di monitoraggio di cui all'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale che approva il presente accordo, debitamente compilata dal Responsabile Comunale del procedimento per il Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, individuato dall'art. 8, lett.g), del bando regionale Allegato A alla D.G.R. n. 1502/2010, (indicato come Responsabile Comunale nel seguito del presente atto), secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8 del presente accordo;
5. a nominare la Commissione di collaudo con le procedure previste dall'art. 9 dell'accordo di programma Stato-Regione;
6. a rispettare, nella realizzazione degli interventi, i termini previsti nell'art. 3 del presente accordo;
7. a comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi accadimento che possa influire sulla corretta attuazione del programma;
8. a comunicare alla Regione, con attestazione del responsabile del procedimento, la rispondenza degli interventi realizzati ai requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici di cui alla D.A.L. n. 156/08 e s. m. ed i. e agli artt. 8 e 9 del Bando approvato con D.G.R. n. 1502/2010, ovvero, alle migliori prestazioni energetiche e di eco sostenibilità previste dai progetti per le opere che costituiscono il programma;
9. ad applicare ai soggetti destinatari degli alloggi fruanti del contributo pubblico i canoni di locazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del bando, e a gestire gli alloggi in locazione per il periodo previsto dal presente accordo secondo i patti e gli accordi assunti ai sensi L.R. 24/2001 contenuti nella Convenzione stipulata;
10. ad acquisire agli atti, al completamento dei lavori, per le opere fruanti del contributo pubblico per le quali è richiesto, l'attestato di certificazione energetica che certifica il raggiungimento degli standard di prestazione energetica dichiarati nel progetto.

A tale fine, il Comune di Calderara di Reno, oltre alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di suddette opere, si impegna a svolgere la gara d'appalto, la direzione, assistenza, misura, contabilità dei lavori degli interventi suddetti, a realizzare le opere di urbanizzazione in modo funzionale affinché ogni singolo intervento possa essere iniziato, realizzato e ultimato nei termini previsti dal presente accordo.

Il Comune di Calderara di Reno provvederà in conformità ai disposti del Dlgs 163/2006 e smi all'espletamento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per




l'esecuzione dei lavori; allo svolgimento dei compiti di Responsabile del procedimento nonché all'espletamento delle attività propedeutica al collaudo ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.

#### **Articolo 6 – Modalità di concessione del finanziamento pubblico quale contributo in conto capitale**

Gli oneri finanziari relativi al finanziamento pubblico per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente accordo quantificati in complessivi € 909.387,62 saranno concessi al Comune di Calderara di Reno utilizzando le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi indicati nell'art. 4 del presente accordo di programma, sulla base dei termini di cui al precedente art. 3.

Alla concessione del finanziamento pubblico si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente sulla base delle procedure e delle modalità tecniche di cui al presente accordo di programma, con individuazione per ogni singolo intervento della copertura finanziaria e registrazione contabile degli impegni di spesa sui capitoli destinati alla realizzazione dell'accordo di programma nell'arco temporale previsto. In termini specifici alla concessione del finanziamento pubblico nei limiti massimi indicati per ogni singolo intervento nel presente accordo, si provvederà a presentazione del verbale di inizio lavori e dell'atto comunale di approvazione dei progetti esecutivi.

Il finanziamento pubblico pari ad € 909.387,62 trova copertura, secondo le specifiche autorizzazioni di spesa disposte in attuazione della normativa regionale vigente, sul capitolo del bilancio regionale n. 32051 "Contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana (art. 1, DPCM 16 luglio 2009; decreto 8 marzo 2010 e artt. 7 e 8 L.R.3 luglio 1998, n.19) - Mezzi statali" di cui all'U.P.B. 1.4.1.3. 12675.

#### **Articolo 7 – Modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico quale contributo in conto capitale**

Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente accordo la Regione provvederà con atti formali adottati dal Dirigente regionale competente ai sensi della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni previste nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., sulla base della registrazione contabile effettuata con le prescrizioni tecnico – procedurali stabilite al precedente art. 6 secondo le seguenti modalità :

- a) 30% dell'importo di finanziamento, su presentazione del verbale di inizio lavori e dell'atto comunale di approvazione dei progetti esecutivi, di ciascuno degli interventi di cui agli artt. 2 e 4 del presente accordo, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale ;
- b) 30% dell'importo di finanziamento relativo a ciascun intervento, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo relativo a quell'intervento, attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale;
- c) 30% dell'importo di finanziamento relativo a ciascun intervento, alla comunicazione di fine lavori relativa a quell'intervento, attestata sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale;
- d) 10% dell'importo di finanziamento relativo a ciascun intervento all'approvazione degli atti di collaudo di cui all'art. 8 dell'accordo Stato-Regione.

La richiesta di liquidazione ed erogazione per ciascuna delle quattro rate sarà formalizzata mediante l'invio alla Regione del modello PIPERS a tal fine predisposto, debitamente compilato e corredato della necessaria documentazione ad esso allegata.

In ragione dello stato di avanzamento dei lavori, come certificato dalla documentazione contabile prodotta dal Comune, è possibile accorpate le diverse rate del finanziamento concesso per semplificare ed accelerare le modalità di liquidazione ed erogazione del contributo.



Il finanziamento pubblico assegnato ai fini del presente accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione del costo degli interventi, così come definito nel presente accordo.

Qualora il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, resta invariato il finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di tali opere.

Nell'ipotesi, invece, che il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, diminuisca rispetto all'importo indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, il finanziamento pubblico non potrà comunque superare il tetto stabilito per ciascuna delle tipologie di finanziamento, nel bando approvato con D.G.R. n. 1502/2010.

Le eventuali economie maturate dovute a minori oneri o a revoche rispetto agli interventi previsti, verranno destinate secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 2, lett. d), punto 3, dell'accordo Stato-Regione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia contabile.

#### **Articolo 8 - Monitoraggio**

Il Responsabile Comunale, successivamente all'approvazione del presente accordo, invia entro il 30 settembre 2012 e in seguito con cadenza semestrale, al Responsabile Regionale, la scheda di monitoraggio, allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale che approva il presente accordo, debitamente compilata, sia su supporto informatico che cartaceo. Il Responsabile Regionale predisponde un rapporto di monitoraggio e rendicontazione semestrale, da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituito dalla scheda di monitoraggio inviatagli dal Responsabile Comunale e da una relazione illustrativa.

La mancata presentazione, ogni sei mesi, da parte del Responsabile Comunale della scheda di monitoraggio debitamente aggiornata comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti.

#### **Articolo 9 - Vigilanza**

L'attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo relativo al Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana "Garibaldi 2 - Blocco 3" del Comune di Calderara di Reno è esercitata dalla Conferenza di Programma composta dal Responsabile Regionale (o suo delegato), che la presiede, dal Responsabile Comunale e dagli altri soggetti firmatari del presente accordo di programma, pubblici o privati, o loro delegati.

La Conferenza di Programma è convocata dal Responsabile Regionale qualora la Regione riscontri, dall'analisi delle schede semestrali di monitoraggio, che le modalità di attuazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana non siano conformi o presentino modifiche rispetto ai contenuti del presente accordo di programma. La Conferenza di Programma approva all'unanimità eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti del presente accordo, compreso l'impiego di eventuali economie maturate sullo stesso programma, provvedendo a darne comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante il rapporto semestrale di monitoraggio e rendicontazione. La Conferenza di Programma sottopone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) dell'accordo Stato-Regione, mediante il Responsabile Regionale, le eventuali modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo e la riprogrammazione delle eventuali risorse non utilizzate, modifiche che saranno successivamente recepite dai competenti organi deliberativi degli enti sottoscrittori, in forma di accordo integrativo, secondo le stesse procedure di approvazione del presente accordo.

Ciascun componente della Conferenza di Programma può chiederne la convocazione alla Regione, qualora ne ravvisi la necessità. La conseguente riunione deve tenersi non oltre 30 giorni dalla richiesta.

#### **Articolo 10 - Modifiche sostanziali ai contenuti dell'accordo**

Ai fini di quanto sopra si intendono modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo, le rimodulazioni e/o variazioni del programma, anche conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive, che alterino la coerenza del programma stesso, in particolare:

- la cancellazione o la sostituzione di interventi previsti con altri non previsti, tale da modificare in modo sostanziale gli obiettivi del programma;
- la modificazione del quadro complessivo dei soggetti partecipanti;
- la motivata proroga del termine di ultimazione degli interventi che beneficiano del finanziamento pubblico, per un periodo superiore a 6 mesi dalla prevista data di fine lavori;
- cambiamenti del quadro economico che alterino anche parzialmente le destinazioni o le tipologie del finanziamento pubblico.

#### **Articolo 11 – Inadempimento**

In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente accordo di programma, da parte di un soggetto firmatario, la Conferenza di Programma contesta l'inadempienza con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine. Decorso inutilmente questo termine, la Conferenza di Programma, tramite il Responsabile Regionale, ne dà comunicazione al Ministero, per i provvedimenti di competenza. In caso di inadempimento da parte di un soggetto firmatario tale da impedire la corretta attuazione del presente accordo di programma, le pubbliche amministrazioni revocano i finanziamenti accordati allo stesso. Le risorse in tal modo disponibili possono essere riprogrammate dalla Regione d'intesa con il Ministero, secondo le modalità di cui al precedente art. 9, nel rispetto della normativa contabile vigente. Resta comunque impregiudicato l'esercizio delle azioni giudiziali nei confronti dell'inadempiente, nonché l'esercizio delle eventuali pretese risarcitorie.

#### **Articolo 12 – Recesso di uno o più partecipanti e le relative condizioni**

Qualora un soggetto sottoscrittore receda unilateralmente dal presente accordo lo stesso dovrà provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno delle parti, da definire in sede di Conferenza di Programma.

#### **Articolo 13 – Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dall'accordo e dalle sue eventuali integrazioni o modificazioni, nei termini di cui all'art. 3 e comunque sin tanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall'accordo stesso.

#### **Articolo 14 – Collaudo degli interventi**

Il Comune, in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti" provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dell'accordo Stato-Regione, alla nomina della Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative del Ministero, uno su designazione del Direttore generale alla Programmazione territoriale della Regione sulla base dei criteri e delle procedure indicate nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente accordo, e il terzo su indicazione della stazione appaltante.

Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla l. 13/1989, nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Emilia-Romagna e il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.



Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento pubblico.

**Articolo 15 – Modalità di approvazione e pubblicazione dell'accordo**

Il presente accordo di programma, una volta sottoscritto dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente della Regione o suo delegato e dagli ulteriori soggetti firmatari che partecipano all'attuazione degli interventi, viene approvato con decreto del sindaco e diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia –Romagna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna  
L'Assessore Ambiente, Riqualificazione Urbana  
Sabrina Freda

  
.....  
  
.....

Per il Comune di Calderara di Reno  
Il Sindaco Irene Priolo